

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-5142 del 20/12/2016
Oggetto	RINNOVO DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE AD USO PESCOLTURA E IDROELETTRICO (33,66 kW). TROCOLTURA VAL LECORA, in località CASA RE, nel comune di ALBARETO. PRAT. PR66A0001/15RN03
Proposta	n. PDET-AMB-2016-5288 del 20/12/2016
Struttura adottante	Area Coordinamento Rilascio Concessioni
Dirigente adottante	GIUSEPPE BAGNI

Questo giorno venti DICEMBRE 2016 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Area Coordinamento Rilascio Concessioni, GIUSEPPE BAGNI, determina quanto segue.

OGGETTO: RINNOVO DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE AD USO PESCOLTURA E IDROELETTRICO (33,66 kW) – TROTICOLTURA VAL LECORA, in località CASA RE, nel comune di ALBARETO - PRAT. PR66A0001/15RN03

Visti:

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523, "Testo unico sulle opere idrauliche",
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici",
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme sul procedimento amministrativo",
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, sul conferimento alle Regioni della gestione dei beni del demanio idrico,
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, in particolare gli artt. 152 e 153 che stabiliscono i canoni e le spese di istruttoria per i diversi usi delle acque prelevate, in ultimo aggiornati dalla D.G.R. n. 1622/2015,
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica",
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione Emilia-Romagna ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.),
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale",
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni",
- la Legge Regionale 30 aprile 2015, n. 2, in particolare l'art. 8, "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico",
- la Deliberazione dell'Assemblea Legislativa 21 dicembre 2005, n. 40, con cui viene approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque (PTA),
- la Deliberazione della Giunta Regionale del 30 dicembre 2013 n. 2102, "Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni ad uso idroelettrico"
- la Deliberazione della Giunta Regionale del 14 dicembre 2015 n. 2067, "Attuazione della Direttiva 2000/60/CE: contributo della Regione Emilia-Romagna ai fini dell'aggiornamento/riesame dei Piani di Gestione Distrettuali 2015-2021", che definisce i parametri di calcolo del Deflusso Minimo Vitale (DMV) per i corpi idrici superficiali;
- la Deliberazione della Giunta Regionale del 25 luglio 2016 n. 1195, "Direttiva concernente i criteri di valutazione delle derivazioni di acqua pubblica";
- la Deliberazione della Giunta Regionale 24 novembre 2015, n. 1927, "Approvazione progetto demanio idrico",
- la Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. 59/2016 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni";

Premesso che :

- con **D.M. 513/1967**, poi rinnovato con le determinazioni regionali n. **5244/2004** e n. **1841 del 19/02/2007**, è stato rilasciato a **TROTICOLTURA VAL LECORA S.S.** il provvedimento di concessione di derivazione di acqua pubblica ad uso idroelettrico e pescoltura, dal **Torrente Lecora** (corpo idrico naturale non classificato) in località Casa Re nel comune di Albareto (PR), nel rispetto delle modalità nonché degli obblighi e condizioni dettagliati nel Disciplinare, parte integrante della predetta determinazione n. 1841 del 19/02/2007, con scadenza al 31/12/2015 – **Pratica**

PR66A0001;

- con nota pervenuta in data 22/10/2015 e acquisita al protocollo n. PG/2015/0786188 del 26/10/2015, la TROTICOLTURA VAL LECORA S.S. ha presentato domanda di rinnovo della concessione sopracitata, con variante non sostanziale di cui agli artt. 27 e 31 comma 2 del R.R. n. 41/2001;

Dato atto che:

- le caratteristiche del prelievo non sono variate, per cui le portate, i volumi derivati e i dati di sintesi dell'impianto autorizzato risultano essere i seguenti:
 - salto lordo **44,00 m**;
 - portata massima **0,078 m³/s (78 l/s)**;
 - portata media **0,078 m³/s (78 l/s)**;
 - potenza nominale di concessione **33,66 kW**;
- le opere di derivazione sono ubicate nel comune di **Albareto**, su terreno demaniale distinto nel NCT di detto comune foglio n. 52 mapp.li 390 aventi le seguenti coordinate geografiche **UTM*: XP=556.198 – XP=555.911**;
- il prelievo viene esercitato mediante sbarramento gravitazionale in località case Grilli. Le opere di derivazione consistono in un imbocco di presa sul Torrente Lecora costituito da tubazione del diametro di cm 30, dotato di paratia in ferro e ubicato immediatamente a monte di una preesistente briglia in massi; il tubo si immette poco più a valle in un manufatto intermedio, posto alla confluenza col Rio della Lama, che raccoglie anche la tubazione di presa, del diametro di cm 12 e a sua volta dotata di paratia, della sorgente che origina il medesimo Rio e dal quale parte poi il tubo di adduzione alle vasche, in PVC, del diametro di cm 30; il troppo pieno scarica nel Rio dei Molini, in realtà canale di adduzione originario del vecchio Mulino Orlandazzi al quale è succeduta l'attuale derivazione per piscicoltura. Le opere di utilizzo consistono in diverse vasche in cemento armato, di cui una (definita lago negli elaborati progettuali) è interrata, priva di arginature e con livello dell'acqua mantenuto sotto il piano di campagna e pertanto non rientrante nei casi previsti dalla normativa sugli invasi artificiali. L'utilizzo complementare per produzione di energia elettrica è realizzato con turbina e gruppo generatore posti in serie sulla tubazione d'immissione dell'acqua derivata nelle vasche predette.
- la derivazione non è ubicata all'interno di un parco o di un'area protetta, non rientra nel campo di applicazione della D.G.R. 30 luglio 2007 n. 1191 (linee guida SIC, ZPS, RN 2000).

Considerato che:

- le derivazioni di acqua superficiale devono essere regolate in modo da garantire il **deflusso minimo vitale (DMV)**, ai sensi del combinato disposto degli artt. 94 e 145 del DLgs n. 152/2006, dell'art. 48 del RR n. 41/2001 e dell'art 57 delle norme del Piano Regionale di Tutela delle Acque.

Ritenuto che:

- il Deflusso Minimo Vitale (DMV), fissato nell'atto concessorio di cui alla determinazione regionale n. 1841 del 19/02/2007, nella misura di 0,02 m³/s (20 l/s), debba essere aggiornato ai sensi della D.G.R. n. 2067/2015, nella misura di 0,027 m³/s (27 l/s) nel periodo estivo e 0,041 m³/s (41 l/s) nel periodo invernale.

Dato atto inoltre:

- che la risorsa idrica richiesta in concessione è destinata ad uso piscicoltura e idroelettrico per cui il canone è fissato ai sensi delle lettere d) ed e), comma 1, dell'art. 152 della citata L.R. n. 3/1999 e deliberazioni seguenti di modificazione e aggiornamento;
- del pagamento delle spese di istruttoria per la domanda di rinnovo della concessione, pari ad € 87,00;

- del regolare pagamento dei canoni di concessione fino al 2016, anno per il quale l'importo è fissato nella misura di **€ 743,71** (importo risultante dalla somma di € 474,61 per l'uso idroelettrico ed € 269,10 per uso piscicoltura);
- che il deposito cauzionale, integrato dal titolare in data 19/03/2007 col versamento dell'importo di € 432,75, necessita di ulteriore conguaglio, ai sensi dell'art. 27 comma 6 del R.R. 41/2001 e dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015, per un importo di **€ 82,54**;
- che la richiesta di rinnovo di concessione è stata assoggettata al procedimento di cui all'art. 27 del R.R. 41/01;
- che l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile competente per territorio ha rilasciato il Nulla Osta idraulico al rinnovo della derivazione, acquisito dall'Agenzia concedente in data 16/12/2016, con n. protocollo PGDG/2016/9301;

D E T E R M I N A

richiamate le motivazioni esposte in premessa:

- a) di riconoscere, a **Troticoltura Val Lecora S.s. (C.F. 81000030346 - P.I. 963330345)**, il rinnovo della concessione a derivare acqua pubblica superficiale dal Torrente Lecora, in località Casa Re del comune di Albareto, per uso idroelettrico e piscicoltura, già concessa con determinazione n. 1841 del 19/02/2007 alla stessa Troticoltura Val Lecora S.s.;
- b) di non approvare la variante alla concessione come sopra rinnovata – di tipo non sostanziale – e relativa alla riduzione di potenza di produzione di energia elettrica da 30 kW a 20 kW, dal momento che la documentazione tecnica prodotta dall'utente in data 08/01/2016 (n. prot. PG/2016/0004064) a giustificazione della variante richiesta, non contempla alcuna variazione né del salto lordo né della portata media dell'impianto idroelettrico;
- c) di assentire che il prelievo sia esercitato con portata media di **0,078 m³/s (78 l/s)** per produrre, con un salto di **44 m**, energia elettrica nella misura di **33,66 kW**;
- d) di stabilire la scadenza della concessione al **31 dicembre 2035**;
- e) di approvare il disciplinare allegato al presente atto che riprende il disciplinare della Determina n. 1841 del 19/02/2007 con le integrazioni e gli aggiornamenti conseguenti all'istruttoria di rinnovo;
- f) di dare atto che:
 - il canone per l'utilizzo della risorsa idrica relativo all'anno 2016, è fissato in **€ 743,71**;
 - i canoni annuali successivi al 2016, calcolati sulla base dei kW e dei moduli assentiti, saranno rivalutati automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo, accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno, fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo effettuato mediante apposite D.G.R., e dovranno essere corrisposti entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015;
 - il deposito cauzionale, integrato dal titolare in data 19/03/2007 col versamento dell'importo di € 432,75, è stato conguagliato, ai sensi dell'art. 27 comma 6 del R.R. 41/2001 e dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015, per un importo pari ad **€ 82,54**;
 - sono già state versate le spese di istruttoria per un importo di € 87,00;
- g) di dare atto che:
 - il canone annuo è introitato sul Capitolo 04315 "Proventi derivanti dai canoni di concessione per l'utilizzazione del demanio e patrimonio indisponibile" delle Entrate del Bilancio Regionale;
 - l'importo già versato quale deposito cauzionale e la sua integrazione sono introitati sul Capitolo n. 07060 "Depositi cauzionali passivi" delle Entrate del Bilancio Regionale;
 - l'importo versato per le spese di istruttoria è introitato sul Capitolo 04615 "Proventi per lo svolgimento delle attività e degli adempimenti nell'interesse e a richiesta di terzi per le funzioni amministrative trasferite o delegate a norma del DPR 24 luglio 1977, n. 616 e delle LL. 15 marzo 1997 n. 59 e 15 maggio 1997 n. 127 (L.R. 21 aprile 1999 n. 3)" delle Entrate del Bilancio Regionale;
- h) di dare atto che l'Amministrazione Regionale, al fine di tutelare la risorsa idrica, ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative alla stessa;

- i) di rammentare che tutte le derivazioni afferenti ai corpi idrici individuati ai sensi della Direttiva 2000/60/CE sono soggette a verifica di congruità agli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027; qualora tale verifica rilevi la non congruità agli obiettivi citati si dovrà procedere alla modifica delle condizioni fissate da relative disciplinare o alla revoca dell'atto concessorio senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;
- j) di dare atto che secondo quanto previsto dal D.lgs. 33/2013, nonché sulla base degli indirizzi interpretativi contenuti nella delibera di Giunta regionale n. 1621/2013, per quanto applicabile, il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;
- k) di dare atto che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli;
- l) che avverso il presente atto è possibile proporre opposizione all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni, al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143 del R.D. 1775/1933.

Il Dirigente Responsabile
Area Coordinamento Rilascio
Concessioni
Dott. Giuseppe Bagni
(*Originale firmato digitalmente*)

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

- Art. 1 -

QUANTITÀ ED USO DELL'ACQUA DA DERIVARE

La quantità d'acqua da derivare dal Torrente Lecora e dal Rio della Lama, in località Case Grilli nel Comune di Albareto in terreno appartenente al demanio dello Stato, rimane fissata nella misura di mod. massimi 0,78 (l/sec 78,00) e sarà usata esclusivamente per alimentazione degli impianti di piscicoltura appartenenti al medesimo concessionario, nonché per la produzione complementare d'energia elettrica nella misura di 33,66 kW. L'uso praticato ai fini della determinazione del canone imponibile è quello per piscicoltura e produzione d'energia elettrica di cui all'art. 152, c. 1, lett. e) e lett. d) della L.R. n. 3/1999, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 2242/2005.

- Art. 2 -

LUOGO E MODO DI PRESA DELL'ACQUA

Le opere di derivazione consistono di imbocco di presa sul Torrente Lecora costituito da tubazione del diametro di cm 30, dotato di paratia in ferro e ubicato immediatamente a monte di una preesistente briglia in massi; il tubo si immette poco più a valle in un manufatto intermedio, posto alla confluenza col Rio della Lama, che raccoglie anche la tubazione di presa, del diametro di cm 12 e a sua volta dotata di paratia, della sorgente che origina il medesimo Rio e dal quale parte poi il tubo di adduzione alle vasche, in PVC, del diametro di cm 30; il troppo pieno scarica nel Rio dei Molini, in realtà canale di adduzione originario del vecchio Mulino Orlandazzi al quale è succeduta l'attuale derivazione per piscicoltura; le opere di utilizzo, come già descritte nel disciplinare originario n. 12102 del 10/05/1967, consistono in diverse vasche in cemento armato, di cui una, definita lago negli elaborati progettuali, è interrata, priva di arginature e col livello dell'acqua mantenuto sotto il piano di campagna e pertanto non rientrante nei casi previsti dalla normativa sugli invasi artificiali. L'utilizzo complementare per produzione d'energia elettrica è realizzato con turbina e gruppo generatore posti in serie sulla tubazione d'immissione dell'acqua derivata nelle vasche predette. Le opere di prelievo dovranno essere mantenute nelle condizioni previste e per nessuna ragione alterate o modificate se non a seguito di regolare autorizzazione dell'Amministrazione concedente ai sensi dell'art. 31 del R.R. n. 41/2001 e artt. 42 e 43 del TU di leggi n. 1775/1933. L'opera di presa dovrà essere identificata da apposito cartello con gli estremi della concessione secondo le modalità che saranno indicate dal Servizio. La rappresentazione planimetrica delle opere di prelievo e il progetto definitivo risultano dagli elaborati tecnici presentati a corredo della domanda di concessione a firma del geom. G. Riccoboni.

- Art. 3 -

REGOLAZIONE DELLA PORTATA

Affinché la portata derivata non possa essere superiore a 78,00 l/s, il Concessionario dovrà mantenere le opere di prelievo in modo che non si possano derivare acque eccedenti il quantitativo massimo legittimamente utilizzabile. Dovrà inoltre essere installata opportuna strumentazione per la misurazione della portata derivata, consistente in contatori registratori in continuo posizionati alla presa della derivazione e sullo scarico nel torrente Lecora. Tali apparecchiature dovranno essere installate entro il termine di quarantacinque giorni dalla data del provvedimento di concessione. Il personale dell'Amministrazione concedente potrà accedere, in qualsiasi momento, alle opere di derivazione per accertare l'osservanza delle norme del presente atto.

- Art. 4 -

CONDIZIONI PARTICOLARI CUI DOVRÀ SODDISFARE LA DERIVAZIONE

È proibito permettere ad altri l'utilizzazione dell'acqua. È vietato, inoltre, apportare varianti, spostamenti, trasformazioni alle opere di derivazione e all'uso dell'acqua senza la preventiva autorizzazione del Servizio concedente, che potrà concederla di volta in volta, a seconda delle necessità e darà le opportune disposizioni per l'esercizio della derivazione. L'inosservanza di tali divieti comporta la decadenza dal diritto a derivare a norma dell'art. 32 del R.R. n. 41/2001.

- Art. 5 -

GARANZIE DA OSSERVARSI

La ditta concessionaria dovrà rispondere esclusivamente in proprio di qualunque danno potesse derivare a terzi, sia per lesi diritti, che per difetti di costruzione o per trascurata manutenzione delle singole opere. Saranno a carico del concessionario l'esecuzione ed il mantenimento di tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per la difesa dell'ambiente, della proprietà che del buon regime delle acque sotterranee in dipendenza della concessa derivazione, tanto se il bisogno delle dette opere si riconosca subito, quanto se venga accertato in seguito.

-Art. 6-

DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione è assentita fino al 31/12/2035, fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia ai sensi dell'art. 34 del R.R. n. 41/2001.

Qualora, al termine della concessione, persistano i fini della derivazione e non ostino ragioni di pubblico interesse, al Concessionario, subordinatamente alla presentazione di domanda anteriormente alla scadenza naturale del titolo, potrà essere rinnovata la concessione con le modalità stabilite dal citato R.R. n. 41/2001, art. 27, con quelle modifiche che, per le variate condizioni dei luoghi e degli acquiferi, si rendessero necessarie.

In particolare la concessione potrà essere anticipatamente revocata, senza che il Concessionario abbia diritto a compensi o indennità, per motivi di pubblico generale interesse ai fini della tutela delle acque pubbliche, oppure al verificarsi anche di una sola delle circostanze previste dall'art. 22 del R.R. n. 41/2001 in ordine ai casi di negata concessione.

-Art. 7-

CANONE DELLA CONCESSIONE

Il Concessionario è tenuto a corrispondere a questa Amministrazione Regionale, secondo le modalità descritte nell'atto di rinnovazione della concessione, di cui il presente disciplinare aggiuntivo è parte integrante, a titolo di canone annuale per l'annualità 2016, l'importo di € 743,71 in ragione di € 269,10 per l'uso piscicoltura e di € 474,61 per la produzione di energia elettrica, ciò anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte di quanto concesso, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi del secondo comma dell'art. 34 del RR n. 41/2001. I canoni annuali, calcolati sulla base dei kW assentiti, saranno rivalutati automaticamente, con le modalità indicate all' art. 8 della L.R. 2/2015, in base all'indice dei prezzi al consumo, accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno, fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo effettuato mediante apposite D.G.R..

- Art. 8 -

OCCUPAZIONE AREE DEMANIALI

Il provvedimento di concessione che approva il presente disciplinare ai sensi dell'art. 23 del RR n. 41/2001 è esteso alle aree demaniali interessate dalla realizzazione delle opere di derivazione. L'importo del canone da corrispondere annualmente è quello relativo alla sola risorsa idrica, come indicato all'art. 7.

-Art. 9-

PAGAMENTI E DEPOSITI

All'atto della firma del presente disciplinare, il Concessionario ha dimostrato, con la produzione delle relative quietanze, di avere effettuato i seguenti versamenti: a) della somma di € 269,10 per uso piscicoltura, nonché della somma di € 474,61 per produzione d'energia elettrica, per complessivi € 743,71, a titolo di annualità 2016 del canone di concessione, b) della somma di € 82,54 a titolo di adeguamento del deposito cauzionale, c) della somma stabilita per le spese d'istruttoria, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento approvato con R.D. n. 1285/1920, restando a carico del Concessionario ogni altra eventuale ulteriore spesa inerente il controllo della concessione. Spetta al Concessionario l'onere di provvedere e sono a suo carico tutte le spese inerenti alla concessione per l'eventuale registrazione degli atti, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

- Art. 10 -

OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Oltre alle condizioni contenute nel presente disciplinare, il Concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni del TU n. 1775/1933, con le successive modificazioni ed integrazioni, oltre alle relative norme regolamentari, delle disposizioni di cui al T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. 25 luglio 1904, n. 523 ed in particolare delle disposizioni di cui alla legge n. 36 del 5 gennaio 1994, del Regolamento approvato con D.P.R. n. 238 del 18 febbraio 1999, del D.Lgs n. 152/1999 e successive integrazioni e modificazioni di cui al D.Lgs n. 258/2000, della L.R. n. 3/1999 e del Regolamento Regionale in materia di concessioni di acqua pubblica n. 41/2001 e n. 4/2005, nonché di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari concernenti il buon regime e la tutela qualitativa e quantitativa delle acque pubbliche, l'agricoltura, la piscicoltura, l'igiene, la sicurezza pubblica e la tutela dell'ambiente.

-Art. 11-

MINIMO DEFLUSSO VITALE

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 94 e 145 del D.Lgs n. 152/2006, dell'art. 48 del RR n. 41/2001 e dell'art 57 delle norme del Piano Regionale di Tutela delle Acque, che prevede che le derivazioni di acqua superficiale devono essere regolate in modo da garantire il deflusso minimo vitale (DMV), è fatto obbligo al Concessionario di garantire, a valle del punto di derivazione sul torrente Lecora, la seguente soglia:

- 0,027 mc/s (27 l/s) nel periodo estivo;

- 0,041 mc/s (41 l/s) nel periodo invernale.

L'Amministrazione concedente potrà chiedere che il predetto valore sia aumentato qualora la portata concessa pregiudichi il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità per il corpo idrico interessato dal prelievo, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa eventuale riduzione del canone demaniale di concessione ai sensi dell'art 95 del D.Lgs n. 152/2006.

-Art. 12-

DISPOSITIVI DI MISURAZIONE

Ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 152/2006 il concessionario è tenuto alla misurazione delle portate e dei volumi d'acqua pubblica derivati installando idonea strumentazione presso il punto di prelievo e ove presente presso l'opera di restituzione.

Il concessionario è tenuto a garantire il buon funzionamento della strumentazione. I dati registrati dovranno essere trasmessi entro il 31 gennaio di ogni anno alla Regione Emilia-Romagna (Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti fisici), all'Autorità di Bacino competente per territorio e ad ARPAE – Direzione Tecnica, secondo le modalità e nel formato indicato dall'Amministrazione Regionale.

Il concessionario, allo scopo di verificare che l'entità del deflusso minimo vitale (DMV) lasciato defluire in alveo corrisponda a quello prescritto, dovrà realizzare misure di portata a valle dell'opera di presa secondo modalità da concordare con ARPAE e con il Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia-Romagna. I dati raccolti dovranno essere trasmessi a tali enti competenti.

Entro sei mesi (6 mesi) dalla data di sottoscrizione del presente Disciplinare, il concessionario dovrà produrre al competente Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia-Romagna ed ArpaE- Direzione Tecnica, per l'approvazione, documentazione inerente le soluzioni tecniche da adottare (strumentazione, localizzazione dei punti di installazione dei dispositivi di misura, modalità di registrazione e trasmissione dati) al fine della verifica sul rispetto del DMV e sul monitoraggio quantitativo dei prelievi.

Il sottoscritto Marco Ferrari, in qualità di **legale rappresentante della società Troticoltura Val Lecora s.s.**, presa visione in data _____ del presente Disciplinare Aggiuntivo, dichiara di accettare le condizioni e gli obblighi in esso contenuti.

Firma per accettazione del Concessionario

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.